

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 38/17**

**(Proc.to n. 4/17 RGTF)**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente relatore

Avv. Roberta Leoni - Componente

Avv. Daniela Liccardi - Componente

Nel procedimento iscritto al n. 4/2017 promosso, *ex art. 48 quater* R.G., dai tesserati:

- 1) Piergiorgio Aloise
- 2) Luigi Bianchi
- 3) Clemente Giovanni
- 4) Luigi De Luca
- 5) Nunzio Di Gioia
- 6) Domenico Guarnera
- 7) Fortunato Maio
- 8) Gianluca Mancuso
- 9) Emiliano Marandola
- 10) Daniele Pedrini
- 11) Maurizio Pepe
- 12) Loredana Moira Salinaro
- 13) Ciro Saveriano
- 14) Federico Spagnesi
- 15) Antonietta Vitolo

Contro la Federazione Italiana Danza Sportiva – F.I.D.S.

Ha pronunciato la seguente decisione

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

I sigg.ri Piergiorgio Aloise, Luigi Bianchi, Clemente Giovanni, Luigi De Luca, Nunzio Di Gioia, Domenico Guarnera, Fortunato Maio, Gianluca Mancuso,

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 38/17**

**(Proc.to n. 4/17 RGTF)**

Emiliano Marandola, Daniele Pedrini, Maurizio Pepe, Loredana Moira Salinaro, Ciro Saveriano, Federico Spagnesi ed Antonietta Vitolo, tutti nella qualità di tesserati con la qualifica di Ufficiali di Gara, hanno proposto ricorso, datato 2 ottobre 2017, contro la Federazione Italiana Danza Sportiva per *“l’annullamento dell’esame per la qualifica di Giudice Federale di Classe A, poiché viziato dalle eccezioni sopra descritte e documentate”* di cui al Bando approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 98 del 29 aprile 2017 e pubblicato sul sito federale in data 9 maggio 2017.

A fondamento della dedotta censura di illegittimità, i ricorrenti hanno contestato la condotta della Federazione che avrebbe loro imposto lo svolgimento di *“un esame di rango superiore”*<sup>1</sup>.

Costituitasi in giudizio, la Federazione Italiana Danza Sportiva ha contestato la fondatezza del ricorso in uno alla temerarietà della lite, concludendo per il rigetto nel merito della domanda di annullamento, la condanna alle spese dei ricorrenti, la rimessione degli atti sia all’ufficio della Procura Federale per i profili disciplinari che al Settore Arbitrale Federale per l’adozione dei provvedimenti consequenziali. All’udienza del 10 novembre 2017, sentiti i procuratori delle parti, il Tribunale, in assenza di ulteriori richieste, ha trattenuto la causa in decisione.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Il ricorso proposto dai tesserati Piergiorgio Aloise, Luigi Bianchi, Luigi De Luca, Nunzio Di Gioia, Domenico Guarnera, Fortunato Maio, Gianluca Mancuso, Emiliano Marandola, Daniele Pedrini, Maurizio Pepe, Loredana Moira Salinaro, Ciro Saveriano, Federico Spagnesi<sup>2</sup> è inammissibile per la litispendenza – rilevata d’ufficio da questo Tribunale – di identico giudizio attualmente pendente dinanzi la Corte Federale di Appello.

---

<sup>1</sup> Cfr. ricorso introduttivo.

<sup>2</sup> Tredici dei quindici ricorrenti.

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 38/17**

**(Proc.to n. 4/17 RGTF)**

Invero i suddetti ricorrenti / tesserati, il 7 luglio 2017, proponevano ricorso dinanzi a questo Tribunale chiedendo l'annullamento del "*Bando per l'ammissione all'esame per il conseguimento della qualifica di Giudice Federale di livello A danze standard e latino americane*" approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 98 del 29 aprile 2017 e pubblicato sul sito federale in data 9 maggio 2017. Successivamente, in data 5 settembre 2017, nell'ambito dello stesso procedimento distinto con n. 2/17 RGTF, i medesimi ricorrenti, esclusa la opzione di un nuovo ed autonomo giudizio, proponevano ricorso per motivi aggiunti ampliando il *tema decidendum*, chiedendo altresì al Tribunale adito "*di invalidare i risultati di tale Commissione Giudicante, di annullare la graduatoria pubblicata e di richiedere alla FIDS di indire un nuovo bando che attraverso un corso, coerente con le disposizioni del Tribunale Federale, sia rispettoso della condizione di trasparenza, lealtà e correttezza che sono inderogabili condizioni di una FSN*"<sup>3</sup>.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con decisione del 10 ottobre 2017 (pubblicata con C.U. n. 30/17), dichiarava la inammissibilità ricorso, sia originariamente proposto che per motivi aggiunti.

Avverso la suddetta decisione gli attuali ricorrenti (in uno ad altri) hanno proposto appello, ed il relativo giudizio di gravame pende dinanzi la Corte Federale di Appello.

---

<sup>3</sup> La disciplina dei motivi aggiunti prevista dall'art. 1 comma 1 l. 21 luglio 2000 n. 205, prendendo probabilmente spunto dall'orientamento più aperto ed avveduto della giurisprudenza, che propendeva per l'ammissibilità dell'impugnazione dei provvedimenti sopravvenuti, purché collegati al provvedimento impugnato originariamente, con conseguente possibilità per l'interessato di scegliere tra il ricorso autonomo e la forma dei motivi aggiunti ed un indubbio vantaggio sotto il profilo della speditezza del procedimento e dei conseguenti costi processuali, consente di realizzare un processo simultaneo con riunione di azioni connesse ed ampliamento dell'ambito originario.

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 38/17**

**(Proc.to n. 4/17 RGTF)**

Ciò posto, se da un lato non è revocabile in dubbio la identità dei giudizi <sup>4</sup>, dall'altro sui profili della litispendenza tra giudici di grado differente giova richiamare l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 27486/2013 hanno chiarito che: *"... a norma dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi"*.

2. Per quanto riguarda, invece, la posizione dei ricorrenti Giovanni Clemente ed Antonietta Vitolo, estranei alla eccezione di litispendenza (v. *supra*) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine decadenziale di cui all'art. 48 *quater*, II comma, R.G. a mente del quale *"Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto ..."*.

Nel caso che ne occupa è circostanza pacificamente ammessa dagli stessi ricorrenti <sup>5</sup> che i risultati degli esami siano stati loro comunicati in data 27 luglio 2017, e, pertanto, da tale data è iniziato a decorrere il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione della impugnazione.

Di contro il ricorso, che qui ne occupa, è stato proposto soltanto in data 2 ottobre 2017, ben oltre il suddetto termine di decadenza.

---

<sup>4</sup> Con il ricorso per motivi aggiunti del 5 settembre 2017 – v. *supra* – gli odierni ricorrenti, in uno ad altri, chiedevano al Tribunale adito di *"di invalidare i risultati di tale Commissione Giudicante ..."*, con il ricorso che qui ne occupa i medesimi tesserati hanno chiesto *"l'annullamento dell'esame ..."*.

<sup>5</sup> V. dichiarazione resa dal procuratore delle parti all'udienza del 10 novembre 2017.

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 38/17**

**(Proc.to n. 4/17 RGTF)**

La declaratoria di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 48 *quater*, II comma, Reg. Giustizia, tuttavia non esime questo Collegio dall'indagare sul significato e sulla portata della locuzione “ ... e comunque, non oltre un anno dall'accadimento ” di cui alla citata norma (art. 48 *quater* cit.).

Invero, se il suddetto termine di trenta giorni è stato sicuramente imposto dal legislatore federale come termine di decadenza decorrente dalla piena conoscenza dell'atto o del fatto, altrettanto non può dirsi per l'ulteriore termine annuale.

In punto, questo Tribunale ritiene di aderire all'arresto formatosi nella giurisprudenza amministrativa in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella che qui ne occupa, osservando che il termine annuale non costituisce un vero e proprio termine di decadenza, regolato dall'art. 2964 cod. civ., ma si tratta di una mera presunzione legale assoluta, avente ad oggetto la persistenza dell'interesse ad agire in giudizio per ottenere il provvedimento richiesto, nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo dalla data dell'accadimento e/o pubblicazione dell'atto impugnato (*cfr. ex multis* Tar Campania – Napoli, sent.za n. 6747/2006; Tar Sicilia – Catania, sent.za n. 3698/2010; Tar Calabria – Catanzaro, sent.za n. 1561/2008).

Vi è di più.

Il ricorso è altresì inammissibile per la genericità delle censure mosse.

In punto di diritto, è giurisprudenza costante, condivisa da codesto Collegio, ritenere che l'articolazione delle censure di doglianza nel ricorso giurisdizionale, sebbene non rubricati in modo puntuale né espressi con una formulazione giuridica rigorosa, debbano tuttavia essere esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile all'identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda.

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 38/17**

**(Proc.to n. 4/17 RGTF)**

Non è pertanto sufficiente dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio medesimo è dedotto: l'onere di specificazione dei motivi, in sostanza, può intendersi assolto solo ove sia possibile desumere dal ricorso giurisdizionale la natura ed il significato delle censure avanzate, che devono essere formulate in modo tale da consentire al giudice adito di comprendere quali siano i vizi dedotti per sostenere l'invalidità dell'atto impugnato.

Il ricorrente, pertanto, è tenuto ad addurre censure puntuali, articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità degli atti impugnati, mentre non possono trovare ingresso *“rilievi di contenuto generico, che si risolverebbero in un'inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli atti stessi da parte del Giudice”*, così TAR Lazio – Roma, 7 aprile 2015 n. 314, senza sottacere l'ulteriore corollario della inammissibilità dei c.d. *“motivi intrusi”*, contenuti nella parte in fatto (*cf.* Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 5469 del 25 ottobre 2012).

Epperò, nel caso che ne occupa, il Collegio, pur tenendo ben a mente il principio generale, dettato dall'art. 156 c.p.c., di strumentalità delle forme rispetto allo scopo a mezzo di esse perseguito (*cf.* Cons. Stato, V sezione, n. 936/2013), a fronte della genericità delle censure mosse dai ricorrenti ovvero della totale assenza di motivi di doglianza, se non la generica constatazione di avere svolto *“un esame di rango e livello superiore”*, in relazione ai risultati di esame, di cui i ricorrenti pure hanno chiesto l'annullamento, e della omessa indicazione delle norme di legge e/o di regolamento che si assumono violate, non può che giungere alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

**3.** Infondate e prive di pregio giuridico sono invece le domande della resistente Federazione di rimessione degli atti alla Procura Federale ed al Settore Arbitrale Federale.

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 38/17**

**(Proc.to n. 4/17 RGTF)**

Invero nessun rilievo disciplinare è emerso dalla lettura degli atti di causa ovvero dal comportamento processuale dei ricorrenti tale da legittimare la trasmissione d'ufficio degli atti all'ufficio della Procura Federale.

Parimenti infondata, e priva di adeguata motivazione, è la richiesta di trasmissione degli atti al Settore Arbitrale Federale.

4. Per la natura delle parti e delle questioni trattate ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

**PQM**

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

Roma, 10 novembre 2017.

Il Segretario

Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Roberta Leoni

Avv. Daniela Liccardi